

L'ereditarietà dei feudi sotto Carlo il Calvo

Capitolare di Kiersy

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 34-35.

8. [...] Se prima che voi siate ritornati con l'aiuto di Dio, un arcivescovo sarà morto, un vicino vescovo assieme al conte della stessa diocesi custodiscano il seggio vacante finché non vi giunga la notizia della morte dell'arcivescovo. Se un vescovo nel frattempo sarà morto, l'arcivescovo, secondo i sacri canoni, incarichi un «visitatore» per quella sede, che insieme al conte preservi la chiesa da rapine finché non vi giunga notizia della morte del vescovo. Se sarà morto un abate o una badessa, il vescovo alla cui diocesi appartiene il monastero, assieme con il conte, lo custodisca fino a vostro nuovo ordine.

9. Se sarà morto un conte, il cui figlio è con noi, nostro figlio assieme ai nostri fedeli disporrà che coloro che gli saranno stati più vicini e fedeli, assieme ai ministeriali della stessa contea e al vescovo si prendano cura della contea, finché non ce ne sia stata data notizia. Se invece avrà un figlio in minore età, egli, con i ministeriali della contea e con il vescovo, nella cui diocesi si trova il territorio, si prenda cura della contea, finché non ce ne sia stata data notizia. Se non avrà figli, nostro figlio, con gli altri nostri fedeli, stabilirà chi con i ministeriali della stessa contea e con il vescovo debba prendersi cura della contea, finché non perverrà la notizia della nostra decisione. E perciò nessuno si sdegni se affideremo la contea a persona di nostra fiducia diversa da colui che ne avrà avuto cura fino in quel momento. Lo stesso criterio devono seguire anche i nostri vassalli. Vogliamo e ordiniamo inoltre espressamente che sia i vescovi che gli abati e i conti sia anche gli altri nostri fedeli seguano le medesime direttive per quel che riguarda i rapporti con i loro fedeli. E il più vicino vescovo e il conte abbiano cura sia dei vescovadi che delle abbazie, affinché nessuno osi saccheggiare i beni ecclesiastici o impedire l'offerta di elemosine. Se qualcuno avrà osato farlo, risarcisca il danno secondo le leggi civili e dia soddisfazione alla chiesa che ha leso, secondo le leggi ecclesiastiche [...].

10. Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, spinto dall'amore di Dio e nostro, intenderà rinunciare al secolo e avrà un figlio o altro parente che sia in grado di giovare al bene pubblico, possa trasmettergli le sue cariche a sua discrezione. E se vorrà vivere tranquillamente nel suo allodio, nessuno pretenda di impedirglielo né gli si richieda altra prestazione che quella della difesa del territorio.